

COMUNE DI SABBIONETA

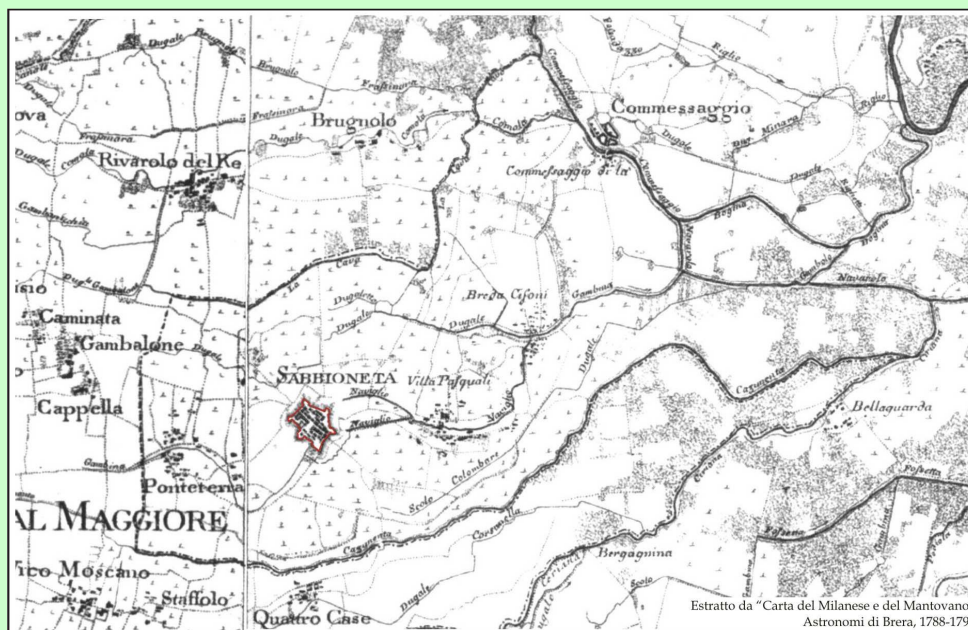
Provincia di Mantova



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)

(D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868 D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950 e ss. mm. ed ii,
D.G.R. 25.10.2012 - n. IX/4287 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di
polizia idraulica - D.G.R. 31.10.14 n. 10/2591)

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Geologia tecnica e ambientale

Dott. Geol. Andrea Anelli

Via San Francesco, n. 14- 26100 CREMONA

tel. / fax: +39 0372750483 - mob.: +39 3495747380

e-mail: anelliandrea@gmail.com

www.geopadus.it

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Articolo 1.1 – ambito di applicazione e contenuti.....	3
Articolo 1.2 – classificazione dei corsi d'acqua.....	3
Articolo 1.3 – normativa di riferimento e competenze	4
TITOLO II – DEFINIZIONE FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA	5
Articolo 2.1 – criteri di definizione fasce di rispetto	5
Articolo 2.2 – individuazione fasce di rispetto.....	6
TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE FASCE DI RISPETTO	9
Articolo 3.1 – lavori ed atti vietati.....	12
Articolo 3.2 – attività consentite.....	13
Articolo 3.3 – lavori e opere soggetti a concessione.....	15
Articolo 3.3 – lavori ed opere soggette a nulla-osta idraulico.....	16
Articolo 3.4 – modalità rilascio di concessione	16
Articolo 3.5 – procedimento amministrativo comunale di rilascio di concessione	17
Articolo 3.6 – contenuti minimi relazione idrogeologica ed idraulica	18
Articolo 3.7 – autorizzazione paesaggistica.....	19
Articolo 3.8 – obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	19
Articolo 3.9 – danni e sanzioni	19
Articolo 3.10 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica	19
TITOLO IV – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	20
Articolo 4.1 - Regimazione delle acque superficiali	20
Articolo 4.2 – Sottopassi	20
Articolo 4.3 - Griglie	21
Articolo 4.4 - Canalizzazioni agricole aziendali - fossi e scoline	21
Articolo 4.5 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico	22
Articolo 4.6 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua.....	22
Articolo 4.7 - Scarico in corso d'acqua	22
Articolo 4.8 – Richieste di sdemanializzazione.....	24
TITOLO V – CANONI CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA	24
Articolo 5.1 – Canoni di polizia idraulica.....	24
Articolo 5.2 – Cauzioni e spese d'istruttoria.....	24
Articolo 5.3 – modelli autorizzativi di autorizzazione e concessione idraulica	25

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1.1 – ambito di applicazione e contenuti

1. Oggetto delle presenti norme è la disciplina degli interventi sui corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale e sulle relative fasce di rispetto, nonché la disciplina delle concessioni ed autorizzazioni relative. Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di salvaguardare la stabilità idrogeologica ed ambientale. Inoltre un'ulteriore finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" (RIM), presenti nel territorio comunale e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, ambientali e funzionali.

2. Le norme che compongono il regolamento di polizia idraulica sono suddivise come segue:

- Individuazione del Reticolo Idrico Minore del territorio comunale;
- Individuazione delle fasce di rispetto e norme di tutela;
- Norme generali di tutela dei corsi d'acqua;
- Disposizioni finali
- Procedura per le autorizzazioni, modelli;
- Normativa di riferimento.

Articolo 1.2 – classificazione dei corsi d'acqua

1. Si definisce "corso d'acqua" qualsiasi corso d'acqua naturale o artificiale, a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) individuato nella Carta dei vincoli di polizia idraulica (Allegato 2), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali;

2. I corsi d'acqua che si snodano in area urbanizzata, sono soggetti, alla disciplina urbanistica laddove la funzione idraulica, da essi svolta, sia residuale e assimilabile alla rete della fognatura civica, con prevalenti intubamenti e costruzioni a filo sponda.

3. Si definiscono "acque superficiali" tutte le acque superficiali aventi le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

4. Si definisce “concessione” un provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso per l'esecuzione di opere e interventi che interferiscono con aree demaniali.

5. Si definisce “autorizzazione” un provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito per l'esecuzione di opere ed interventi su aree di natura giuridica privata.

Articolo 1.3 – normativa di riferimento e competenze

1. Ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011, D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287 e del D.G.R. 31.10.14 n. 10/2591 (che ha sostituito integralmente la d.g.r. 883/2013) l'amministrazione comunale ha le funzioni di "Autorità Idraulica" sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore, pertanto il comune ha la responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali.

2. La Polizia Idraulica è rappresentata dalle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

3. Le attività di polizia idraulica, sono svolte come qui di seguito specificato:

- Sulla Rete Idrica Principale (non presente nel territorio di competenza): l'attività di polizia idraulica è svolta da Regione Lombardia;
- Sul Reticolo Idrico Minore: l'attività di polizia idraulica è svolta dal Comune;
- Sui canali di bonifica ed irrigazione: l'attività di polizia idraulica è svolta dal Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano.

ELENCO 1 – RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO – AGRO CREMONESE MANTOVANO

	Nome corso d'acqua
1	Argine Vecchio
2	Borgofreddo

3	Brazzolo Esterno-Superiore
4	Brazzolo Interno-Viazzola
5	Ca'Damici
6	Cavetto Vecchio
7	Cavo-Naviglio Vecchio
8	Cazumenta-Cazumenta Vecchio-Secondario
9	Ceriana
10	Cumula
11	Fitti
12	Gambina-Naviglio
13	Gambina di Sabbioneta
14	Gambina Mezzana-Naviglio
15	Navarolo
16	Naviglio Vecchio
17	Pizzo-Pizzo Ovest
18	Ronchi 1
19	S.Remigio-Mazze
20	Sabbioncelli
21	Sabbioncelli-Cumula
22	Sabbioncello
23	Vignanzze
24	Villa Cantoni
25	Villa Ronchi
26	Villa Sacca-Suore

ELENCO 2 – RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEL COMUNE

	Nome corso d'acqua
RIM 1	Fosso Extramoenia
RIM 2	Cimitero
RIM 3	Gambina-Cimitero
RIM 4	Sabbioncelli-Canova Fornace

TITOLO II – DEFINIZIONE FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA

Articolo 2.1 – criteri di definizione fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

2. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Le distanze dai corsi d'acqua tombinati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico

individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Articolo 2.2 – individuazione fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, individuate secondo i criteri dettati dalla normativa vigente in materia, ed all'interno delle quali vengono esercitate le attività di Polizia Idraulica da parte dell'Autorità Comunale, sono rappresentate cartograficamente nella Carta dei Vincoli di Polizia Idraulica (Allegato 2). Tali fasce rappresentano la distanza minima di rispetto del corso d'acqua, in riferimento alla realizzazione di nuovi fabbricati e scavi, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.

Le riproduzioni cartografiche rappresentano solamente un'indicazione generale dell'ampiezza delle fasce di rispetto, le quali dovranno essere, volta per volta, determinate direttamente sul posto, e misurate dal ciglio della sponda incisa, perpendicolarmente alla direzione principale del tratto rettilineo, o radialmente in caso di curva; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere misurate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata.

2. La profondità della fascia di rispetto dei corsi d'acqua o specchio d'acqua è stabilita in 10 m per tutti i corsi d'acqua o specchio d'acqua esterni alle aree urbane. La fascia di rispetto, per tutti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, interni al perimetro del centro edificato, è ridotta a 5 m.

3. In particolare nella **fascia di tutela assoluta (5 m)** sono vietati (Fig. 1, Fig.2, Fig.3 e Fig. 4):

- gli scavi e i movimenti terra,
- le arature trasversali e longitudinali
- le colture agrarie e gli orti;
- le piantagioni di qualsiasi tipo di alberi, le siepi e gli impianti arborei compresi frutteti e vigneti;
- fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso compresi anche quelli precari (esempio baracche in legno) e quelli interrati;
- le recinzioni;

- i pozzi idrici;
- la dispersione di acque reflue nel suolo e nel primo sottosuolo;
- le cisterne e i serbatoi anche se interrati.

4. Per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Navarolo di cui all'elenco 1 dell'art. 1.3, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile secondo la tipologia di intervento previsto e/o l'importanza del corso d'acqua secondo quanto previsto dall'art. 133 del R.D. 368/1904 e s.m.i.; all'interno di suddette fasce qualsiasi attività è soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso.

Fig. 1

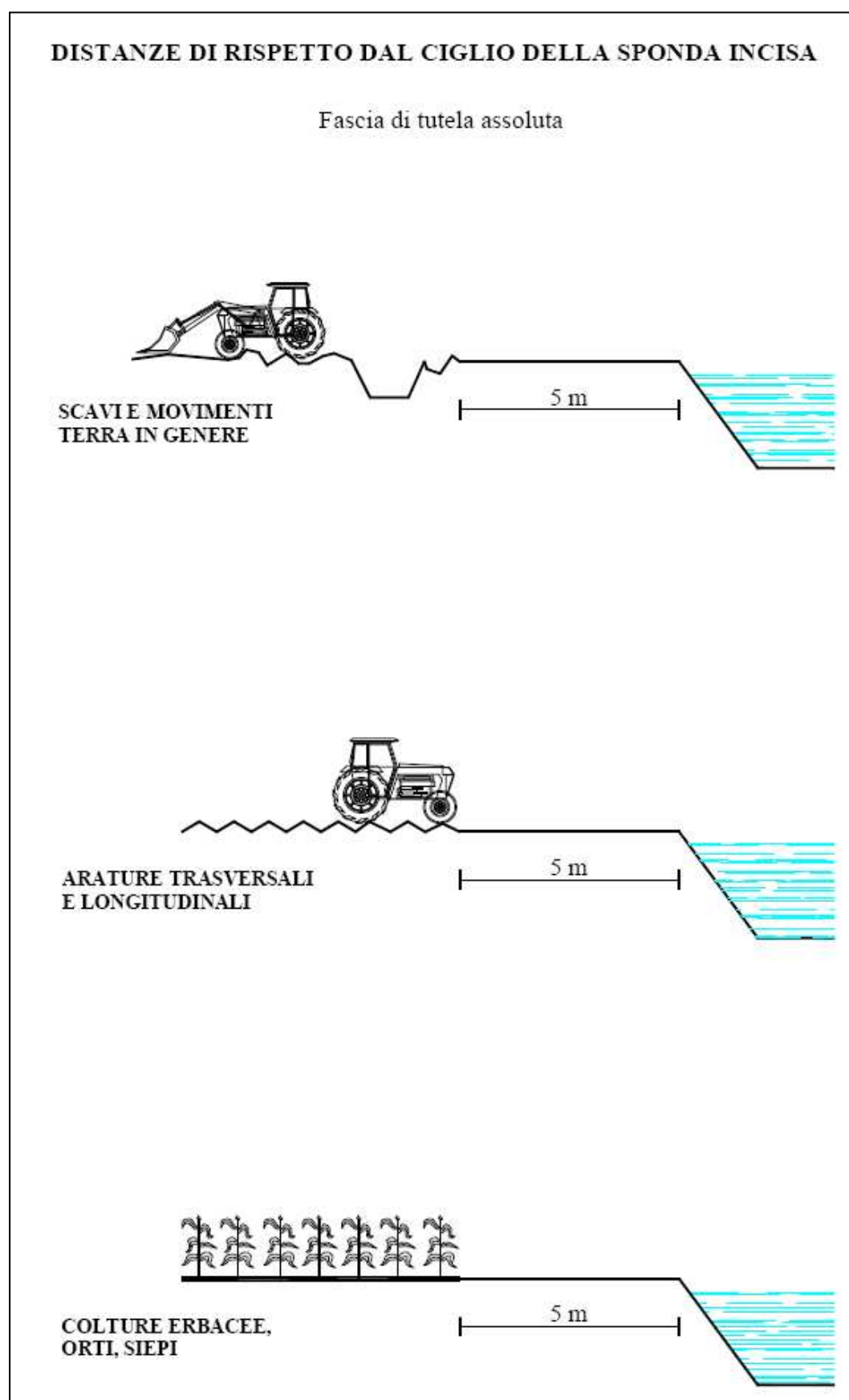


Fig. 2

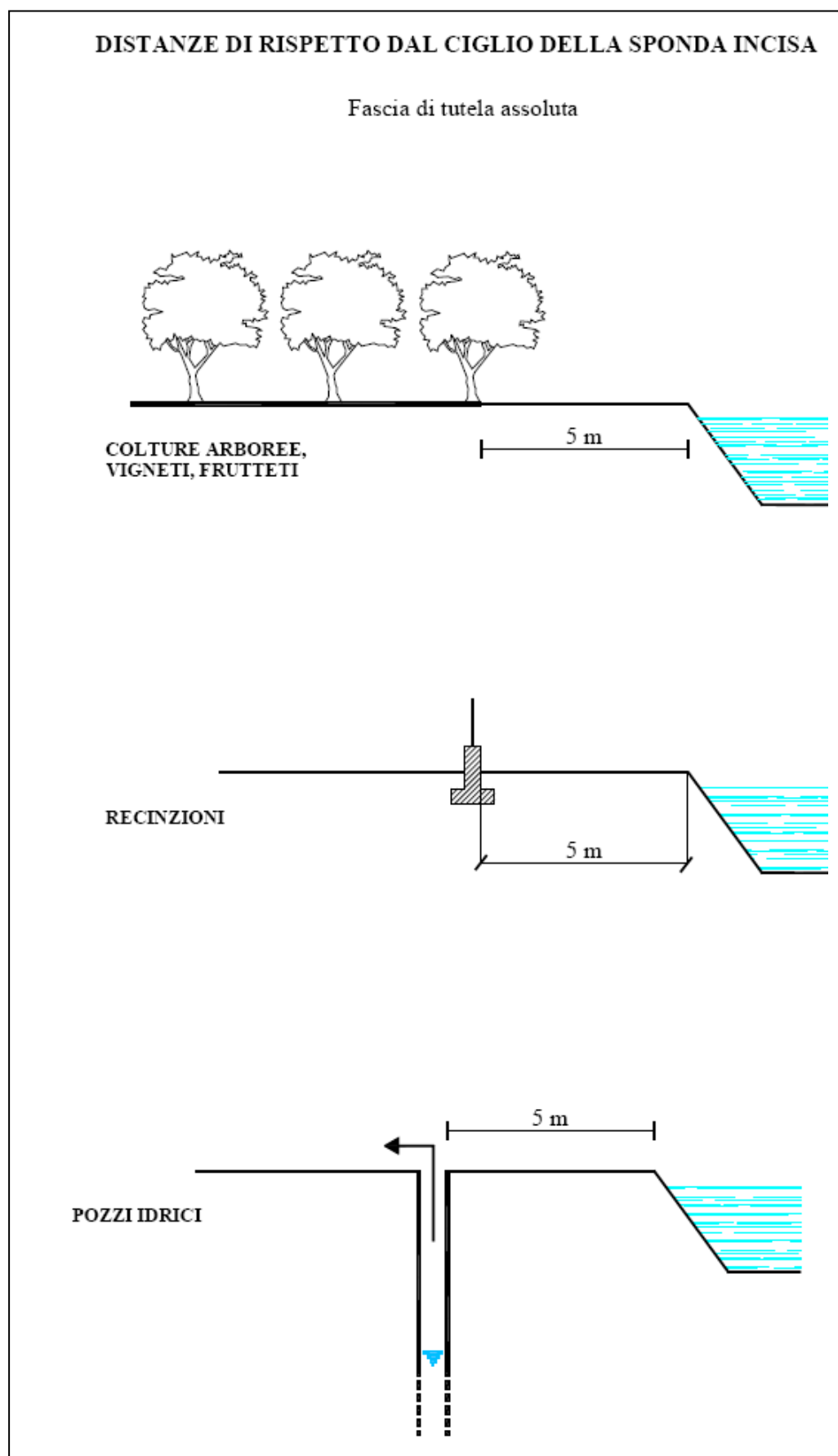


Fig. 3

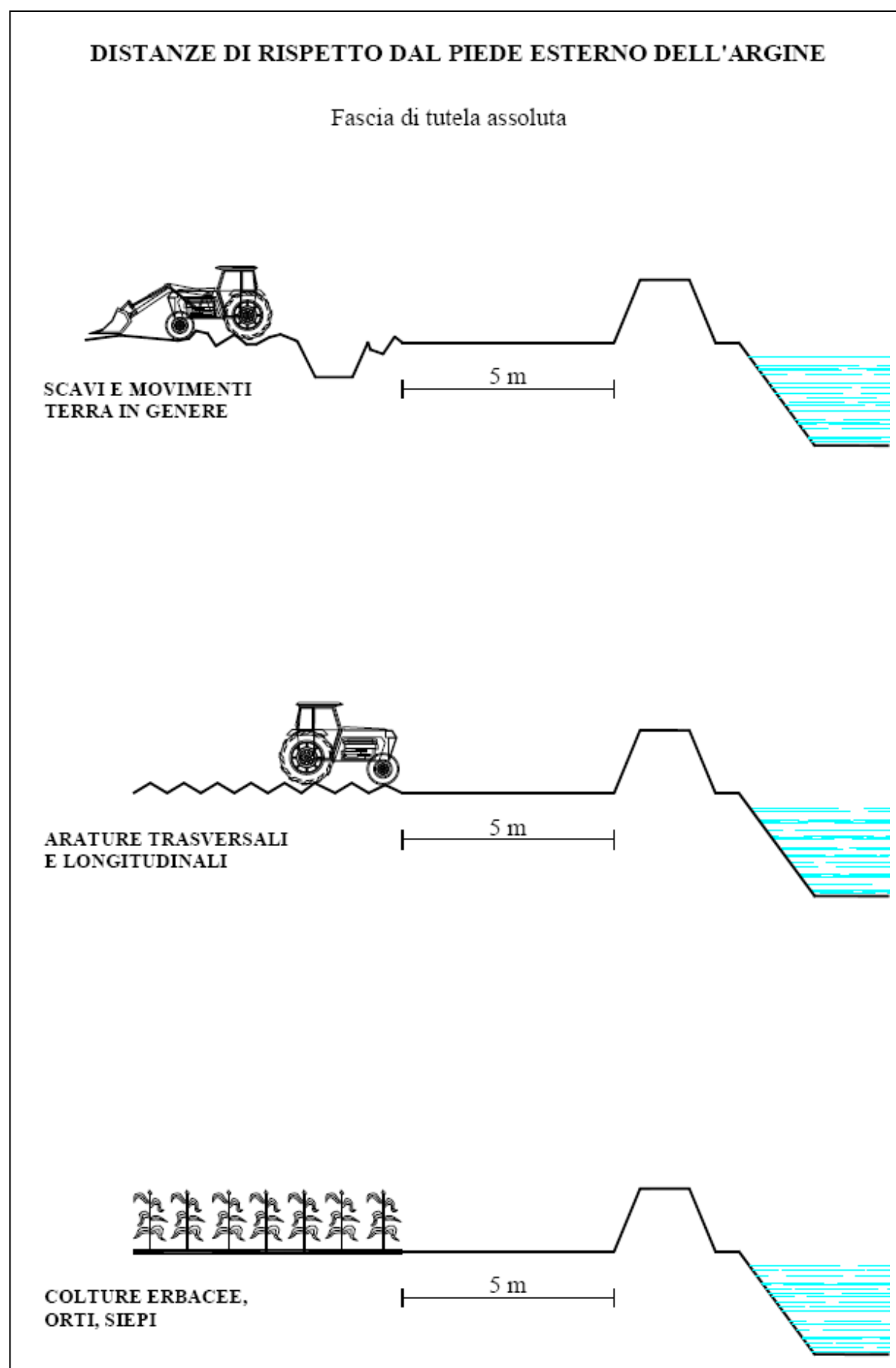


Fig. 4

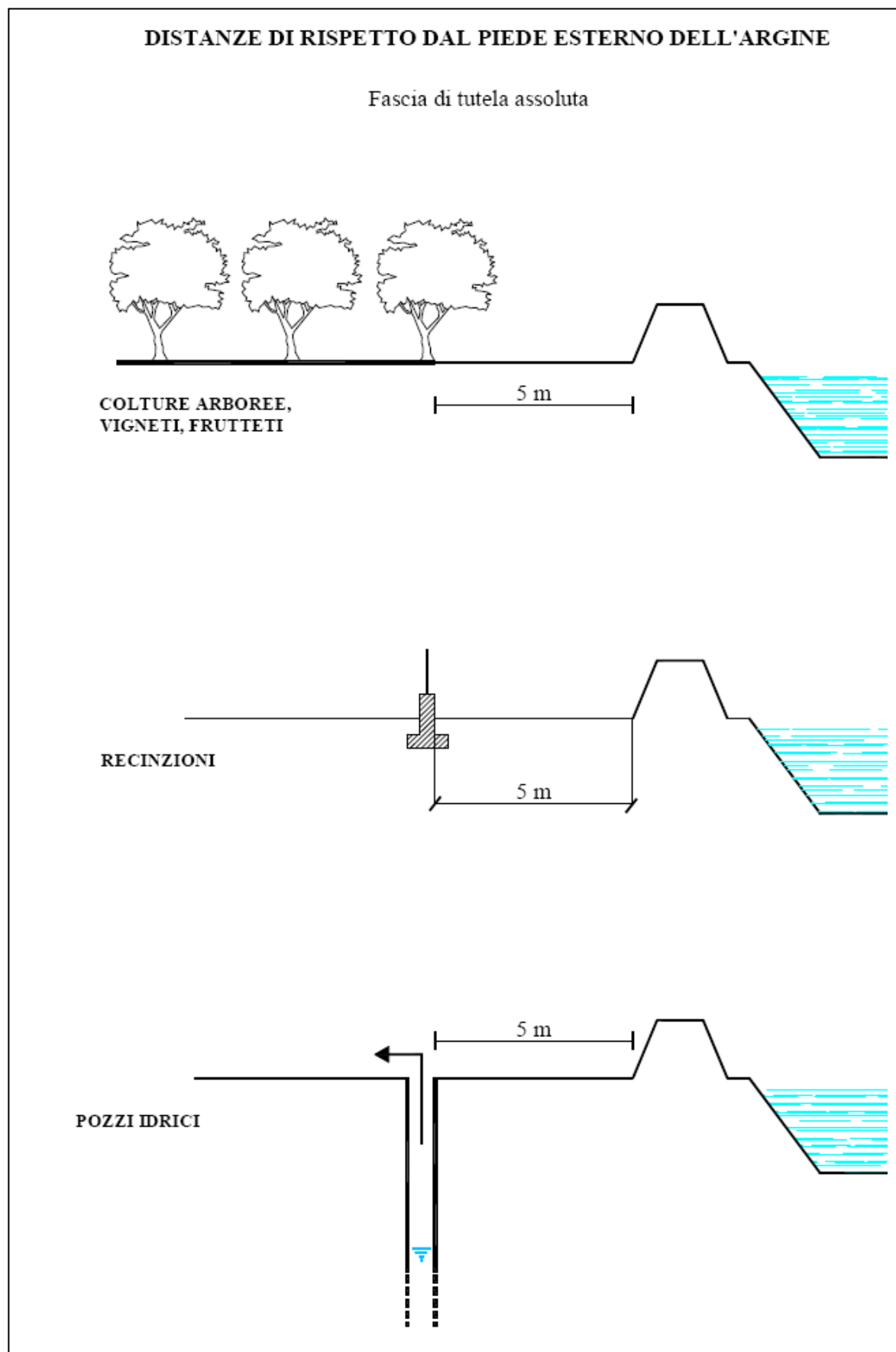
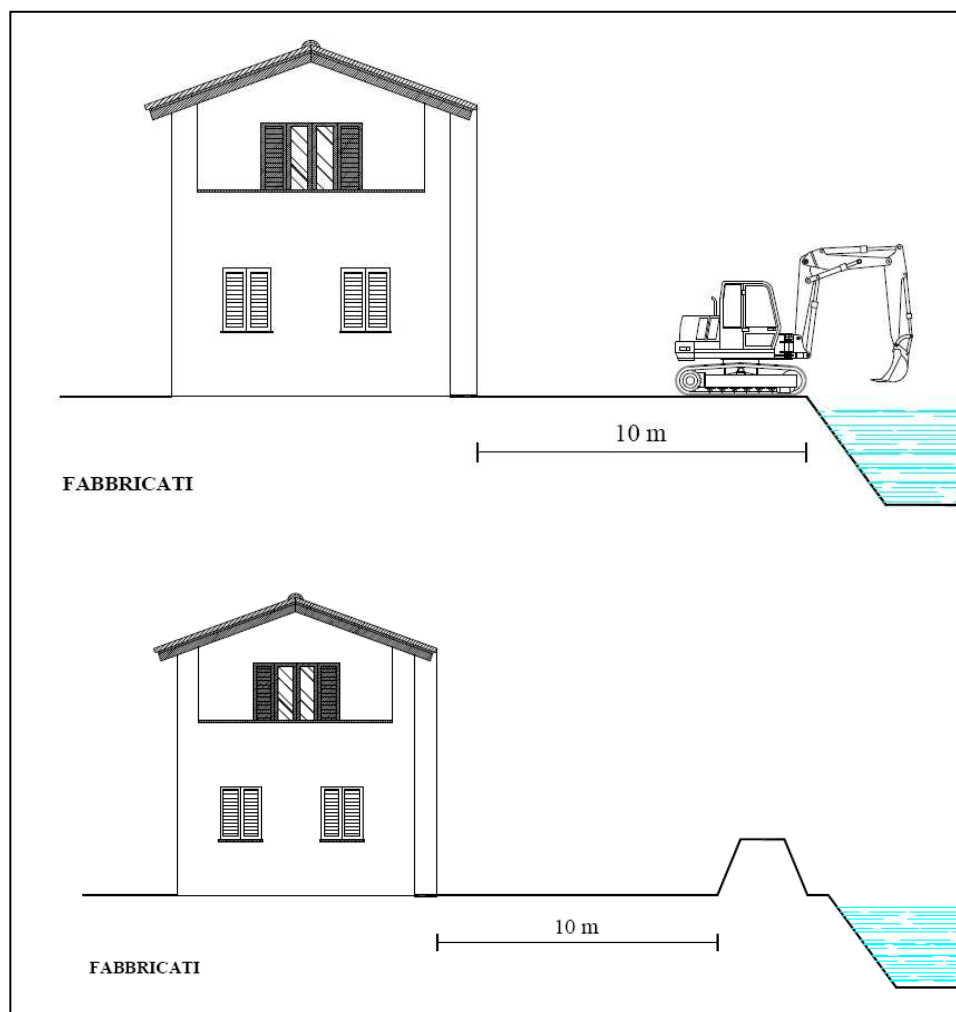


Fig. 5



TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE FASCE DI RISPETTO

Articolo 3.1 – lavori ed atti vietati

Sono vietati, entro le fasce di rispetto qui sopra definite, i seguenti interventi:

1. nuove edificazioni, anche in sotterraneo;
2. tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.115, comma 1 del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia);
3. recinzioni nella fascia di rispetto, precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati, mentre quelle permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno dovranno mantenersi alla distanza minima di 5 m;
4. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per

il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza, impianti idroelettrici;

5. sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi alla bonifica ambientale e messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
6. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
7. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
8. lo sradicamento o il bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua per una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;
9. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
10. il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
11. l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque e dopo aver effettuato uno studio idrogeologico da parte di tecnico geologo abilitato che dimostri l'innocuità dell'opera sui corsi d'acqua esistenti;
12. lo stabilimento di molini natanti.

Articolo 3.2 – attività consentite

1. Sono consentite, entro le fasce di rispetto qui sopra definite, i seguenti interventi:
 - metri 4,00, per le piantagioni, le alberature e le siepi, salvo diversa disposizione giustificata da motivazioni forestali, idrogeologiche e paesaggistiche;
 - metri 5,00, per le recinzioni, al di fuori del perimetro del centro edificato.

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggette a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite: per gli edifici esistenti gli interventi così come definiti dall'art. 27, lettere a, b, c della L.R. 12/05. In particolare, nel caso in cui il PGT preveda il recupero degli edifici rurali esistenti, anche con funzioni residenziali, al fine della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sono consentiti gli interventi dall'art. 27, lettere a, b, c della L.R. 12/05, a condizione che gli edifici interessati siano protetti con interventi locali di difesa che li proteggano da un'eventuale onda di piena.

2. Sui corsi d'acqua, potranno essere consentiti, in generale e con specifica autorizzazione e concessione dell'Ente preposto, i seguenti interventi e lavori:

- sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con le operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevedrà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato;
- interventi che non influiscano, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- difese, eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;
- muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative;
- attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportano danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
 - ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

3. Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/99, art. 1, 2,3,4 e 5/2001

ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità successivamente emanata.

4. Sono consentite le opere d'ingegneria naturalistica eseguite conformemente ai seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n° VI/6586 in data 19.12.1995, Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione;
- D.G.R. n° VII/29567 in data 01.07.1997, Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia;
- D.G.R. n° VII/48740 in data 29.02.2000, Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica;
- D.G.R. n° VII/2571 in data 11.11.2000, Modalità di raccolta delle piante nelle foreste "demaniali" di proprietà della Regione.

Articolo 3.3 – lavori e opere soggetti a concessione

1. Ai sensi degli artt.97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art.96, lettera c) del r.d.523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsiasi distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate.

2. Resta inoltre soggetta a concessione la realizzazione e ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine e altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

3. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art.9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Articolo 3.3 – lavori ed opere soggette a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Articolo 3.4 – modalità rilascio di concessione

1. Le richieste di autorizzazione/concessione all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Ente competente, ai sensi del precedente art. 3.3 e 3.4. Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto

dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

2. La relazione idrogeologica idraulica, redatta secondo l'art. 3.5 che accompagnerà le richieste di autorizzazione/concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.

3. E' inoltre di competenza del beneficiario della concessione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica d'impegno alla manutenzione. A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

4. La concessione non darà mai luogo ad alcuna ragione d'indennizzo a favore del richiedente e suoi aventi causa in ordine a qualunque danno che potessero risentire i manufatti o gli edifici per la loro prossimità al canale e per il deflusso dell'acqua nel medesimo. Restano invece a carico del richiedente e suoi aventi causa tutti gli eventuali risarcimenti che dovessero trarre ragione da reclami per danni lamentati dall'Ente competente o da terzi a motivo dell'intervento realizzato.

5. Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

6. Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta). Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata secondo il singolo provvedimento concessorio. Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Articolo 3.5 – procedimento amministrativo comunale di rilascio di concessione

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.4, le richieste di concessione relative al reticolo idrico minore di competenza comunale, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.
3. In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta sarà dichiarata irricevibile e quindi archiviata. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.
4. I soggetti che presentano richiesta di autorizzazione/concessione sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese d'istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.

Articolo 3.6 – contenuti minimi relazione idrogeologica ed idraulica

1. La relazione da allegare alla richiesta di concessione è finalizzata alla verifica della compatibilità idraulica dell'intervento previsto effettuata ai sensi dell'Allegato 4 alla Dgr. 9/2616/2011, nonché la verifica delle ricadute generate dal nuovo intervento sui territori limitrofi.
2. Le richieste di concessione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate almeno dai seguenti documenti:

Relazione idrogeologica, idraulica, redatta da tecnico geologo, iscritto all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- verifica idraulica di portata, in caso di ponti, tombinature, ecc;
- relazione geologica ed idrogeologica, che determini il modello geologico ed idrogeologico e le interrelazioni dell'opera con la falda;
- valutazione d'incidenza idraulica dell'opera.

Elaborati grafici minimi:

- corografia ed estratto mappa;
- carta idrogeologica;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;

- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il mantenimento, in piena efficienza e per il presidio dell'opera, sottoscritta dal richiedente.

Articolo 3.7 – autorizzazione paesaggistica

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dall'art. 80 della L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Articolo 3.8 – obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite o le proprietà e di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di corso d'acqua e della fascia di rispetto interessato e tutte le eventuali modifiche che gli Enti competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico.

Articolo 3.9 – danni e sanzioni

1. A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.
2. Per la procedura sanzionatoria valgono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

Articolo 3.10 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica

1. Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 3.9 e saranno comunicate alla Regione Lombardia.

2. Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Dirigente competente ingiunge con ordinanza al responsabile dell'abuso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

TITOLO IV – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Articolo 4.1 - Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, favorendo, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica come illustrate nel *Quaderno di Ingegneria naturalistica* approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

2. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

4. I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Articolo 4.2 – Sottopassi

1. I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La

sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre essere maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati d'idonei manufatti d'imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezione e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

3. Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 4.3 - Griglie

1. All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

2. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posti in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso. La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

3. Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

Articolo 4.4 - Canalizzazioni agricole aziendali - fossi e scoline

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa sia stata compromessa.

2. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

4. Tutti gli interventi, anche su canali privati, devono osservare il principio di invarianza idraulica.

Articolo 4.5 – Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico

1. I proprietari dei terreni sui quali scorrono corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica sono obbligati alla manutenzione dell'alveo del corso d'acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua stesso al fine di evitare danni all'alveo, agli argini ed alle rive, nonché ogni circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque.

2. I proprietari dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa.

3. E' vietato interrompere, impedire o alterare, con qualsiasi intervento, il deflusso superficiale delle acque senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

4. Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4.4, gli interventi sui corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico minore sono subordinati a preventiva comunicazione, con assunzione di responsabilità, al Comune.

Articolo 4.6 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

1. Fatto salvo quanto prescritto al precedente art., in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

2. Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

3. Dovrà essere prodotta la Relazione idrogeologica ed idraulica secondo l'art. 3.6.

Articolo 4.7 - Scarico in corso d'acqua

1. Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs.152/06 e s.m.i.), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 1.3, dovrà presentare all'Ente competente idonea documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione quantitativa allo scarico.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione idrogeologica ed idraulica a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltire le portate scaricate.

3. Qualora lo scarico sia convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e di bonifica di cui all'art. 1.3, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.

4. Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, per le aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, per le aree già dotate di pubbliche fognature.

5. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

6. E' compito del richiedente l'autorizzazione allo scarico verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità e della compatibilità dei terreni.

7. Normativa di riferimento per scarichi in corso d'acqua:

- Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006: norme in materia ambientale; relativa a: Art. 124 d.lgs.152/06 Autorizzazioni agli scarichi e modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 e ai sensi dei R.R. n. 3 e n. 4 del 24/03/06;

- Legge Regionale n. 26 del 2003: disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

- Regolamento Regionale n. 3 e 4 del 24/03/2006: disciplina e regime autorizzatorio di acque reflue domestiche. Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Articolo 4.8 – Richieste di sdemanializzazione

1. Le richieste di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'Agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere dell'Ente di polizia idraulica competente.
2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, secondo quanto previsto dalla L. 37/94 e s.m.i.

TITOLO V – CANONI CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Articolo 5.1 – Canoni di polizia idraulica

1. Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato F della D.G.R. 31 Ottobre 2014, n. 10/2591 e s.m.i. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.
2. I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
3. I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Articolo 5.2 – Cauzioni e spese d'istruttoria

1. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che sarà restituita al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n°26).
2. Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal

deposito cauzionale (l.r.n.10/2009, art.6, comma 9 modificata dalla l.r.n.19/2014, art.4 comma 2). Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

3. Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Articolo 5.3 – modelli autorizzativi di autorizzazione e concessione idraulica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G della DGR del 31 ottobre 2014 n. 10/2591.